

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 NOVEMBRE 2022, N. 25**

**REGOLAMENTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.REG. 4 MARZO 2005, N. 5/L (REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE E DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ, DELLE OPERE E DEGLI ACQUISTI FINANZIATI DALLA REGIONE), IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI CONCERNENTI LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI INTERESSE REGIONALE POSTI IN ESSERE DA ENTI PUBBLICI <sup>1</sup>**

**Art. 1 (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2005, n. 5/L (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione))**

1. Nella documentazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 5/L del 2005 sono ricompresi anche i documenti intestati ad altri enti pubblici diversi dall'ente pubblico beneficiario del finanziamento regionale oppure ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2020, n. 51 (Emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale).

2. L'ammissibilità della documentazione di spesa di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, da parte dell'ente pubblico beneficiario, di copia del mandato di pagamento emesso in favore del soggetto terzo o di analogo giustificativo di pagamento. Inoltre, è altresì necessaria la presentazione dell'atto o del provvedimento – adottato antecedentemente allo svolgimento dell'attività – con il quale l'ente pubblico ha formalmente incaricato il soggetto intestatario della documentazione di spesa di svolgere, in forma integrale o parziale, l'attività oggetto di finanziamento regionale, oppure l'atto o il provvedimento con il quale l'ente pubblico ha assegnato al soggetto intestatario un contributo vincolato a tale attività.

3. La disposizione di interpretazione autentica di cui al presente articolo trova applicazione limitatamente agli interventi posti in essere da enti pubblici ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L (Approvazione del Testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale) e dei relativi regolamenti di esecuzione.

4. Ai fini del presente articolo si intendono per enti pubblici i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché i soggetti di cui all'articolo 46 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

<sup>1</sup> In B.U. 24 novembre 2022, n. 47.

**Art. 2 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento di interpretazione autentica entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.